



COMUNE DI  
**CASCIANA TERME LARI**  
PROVINCIA DI PISA

**ORDINANZA N. 13 DEL 22/06/2019**

**OGGETTO: MISURE DI PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA INCENDI BOSCHIVI SUL TERRITORIO COM/LE. OBBLIGO DELLA REALIZZAZIONE DI FASCE DI SALVAGUARDIA/PARAFUOCO DI PROTEZIONE E DI SICUREZZA IN ADIACENZA A STRUTTURE VIARIE E CIRCOSTANTI INSEDIAMENTI O EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI O STRUTTURE RICETTIVE.**

**IL SINDACO**

Considerato che il fenomeno degli incendi è sovente provocato dall'uso indiscriminato e scorretto del fuoco per la ripulitura di argini, campi, fossati, calanchi, allo scopo di liberare gli stessi dalla vegetazione spontanea;

- Dato atto che, in relazione all'andamento stagionale, le condizioni della vegetazione, nella stagione estiva, diventano tali da rendere elevato il rischio di incendi boschivi;
- Dato atto che negli scorsi anni nel periodo estivo si sono verificati sul territorio alcuni incendi boschivi;
- Ritenuto necessario adottare ogni ulteriore forma di prevenzione al fine di ridurre i rischi di incendi ed eliminare quelle situazioni che possono essere fonte di innesco ovvero di mancata protezione nei confronti del propagarsi di un incendio;
- Ritenuto necessario addivenire da parte dei proprietari dei terreni ad un'idonea attività di manutenzione mirata alla riduzione delle condizioni favorevoli all'innesco ed alla propagazione degli incendi in particolare nelle fasce perimetrali delle zone antropizzate, delle infrastrutture strategiche e della rete viaria e ferroviaria, anche attraverso la riduzione della massa combustibile e la realizzazione di fasce di salvaguardia;
- Constatato che tale fenomeno, oltre a provocare gravi danni al patrimonio forestale, al paesaggio, all'avifauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, costituisce pericolo per la pubblica incolumità;

- Vista la L.R.T. n. 39 del 21.03.2000 e ss.mm.ii. “Legge Forestale della Toscana”;
- Visto il Regolamento Forestale della Toscana approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 48/R in data 08.08.2003 e ss.mm.ii.;
- Visto il Piano AIB 2019-2021 approvato con Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 564 del 23.04.2019;
- Visto il Programma Operativo Territoriale Annuale AIB per la Provincia di Pisa approvato con Decreto Dirigenziale – Direzione Agricoltura e sviluppo rurale – Settore forestazione/Usi civici/Agroambiente n. 9480 del 10/06/2019;
- Visto il D. Lgs 1/2018 “Codice della Protezione Civile”;
- Visti gli artt. 423,423bis,424,449,650,652 del Codice Penale;
- Visto l’art. 50, del T.U. degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- Visto la Legge 116 del 11.08.2014 ed in particolare l’art. 14 comma 8;

## **ORDINA**

**a tutti i proprietari di terreni e fondi adiacenti a strutture viarie e circostanti insediamenti o edifici civili e industriali o strutture ricettive, ivi compresi gli Enti Pubblici, di provvedere immediatamente alla:**

- 1) ***Realizzazione di fasce parafuoco di protezione e spazi difensivi per gli eventuali insediamenti presenti per un’ampiezza di almeno 20 ml. a mezzo di:***
  - ***lavorazione andante e falciatura della vegetazione erbacea;***
  - ***ripulitura della vegetazione arbustiva e spalcatura delle conifere in modo che non via sia continuità verticale di combustibile;***
  - ***diradamento delle conifere, diradamento o conversione all’alto fusto delle latifoglie in modo tale che non via sia continuità orizzontale tra le chiome degli alberi presenti;***
  - ***nei boschi misti conifere-latifoglie qualunque intervento volto a favorire l’affermazione delle latifoglie;***
- 2) ***Divieto di lasciare in deposito su dette fasce e sui terreni in genere accumuli di sterpaglia, di sottobosco o di ramaglie ossia di materiale vegetale in genere tale da poter divenire elementi di potenziale innesco o propagazione di incendi;***

## **RENDE NOTO**

- Che quanto riportato nella presente ordinanza è subordinato al rilascio, quando dovuto, delle eventuali necessarie autorizzazioni (Vincolo idrogeologico e forestale);

**-Che l’osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza deve essere continua, in forza della natura precettiva delle norme sopra indicate;**

Il mancato rispetto delle disposizioni della presente ordinanza, quando non configuri infrazioni alle norme del Codice Penale (artt. 423,423bis,424,449,650,652) ed a quelle di Legge in materia di foreste ed

incendi boschivi (R.D.L. 20.12.1923, n. 3267, Legge 09.10.1967, n. 950, Legge 01.03.1975, n. 47), sarà punito con la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 1.000,00.

La vigilanza sull'applicazione delle presenti prescrizioni è affidata agli Agenti della Polizia Locale Comando Territoriale di Casciana Terme Lari, agli Agenti della Polizia Provinciale, agli Agenti delle altre forze di Polizia e di Pubblica sicurezza operanti sul territorio.

Contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine dei gg. 60 dalla pubblicazione all'Albo Pretorio ricorso al TAR della Toscana o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro gg. 120 decorrenti dalla medesima data;

## AVVISA INOLTRE

Che nel periodo tra il 24 Giugno ed il 31 Agosto compreso, dell'anno corrente, fatta salva eventuale proroga, vige su tutto il territorio Comunale:

- a. **Il divieto assoluto di abbruciamento/combustione sui terreni, di qualsiasi tipo di residuo vegetale agricolo e/o forestale;**
- b. il divieto assoluto di qualsiasi tipo di operazione di cui all'art. 58 comma 1<sup>^</sup>, del Regolamento Forestale della Regione Toscana ed in specifico:
  - accensione di fuochi e carbonaie;
  - abbruciamento di residui vegetali;
  - uso di strumenti o attrezzature a fiamma libera o che possano produrre scintille o faville;
  - accumulo e stoccaggio all'aperto di fieno, paglia, o altri materiali facilmente infiammabili;
  - qualsiasi tipo di operazione che possa creare pericolo mediato o immediato di incendi;il tutto nei seguenti siti
  - a) nei boschi e nelle aree assimilate (L.R.T. n. 39/2000);
  - b) negli impianti di arboricoltura da legno;
  - c) nella fascia di terreno contigua alle aree di cui sopra per una larghezza pari a 50 metri qualunque sia la destinazione dei terreni della fascia stessa;
- c. il divieto assoluto di abbandonare e gettare, anche da automezzi in transito, oggetti o materiali di qualunque tipo che possono dare innesco al fuoco o favorirne la propagazione;
- d. l'obbligo ai proprietari di terreni di garantire il buono stato di manutenzione della viabilità campestre e podereale di specifica pertinenza, al fine di consentire una agevole percorribilità ai mezzi di soccorso e/o di pronto intervento in caso di incendio;
- e. l'obbligo ai proprietari ed ai possessori di tutte le aree potenziali siti di innesco di incendi boschivi ossia: bosco, aree assimilate, impianti di arboricoltura da legno, terreni incolti, coltivati e pascoli situati entro 50 metri dalle aree boscate colpite o minacciate da incendio, di garantire il

libero accesso per le operazioni di spegnimento e di mettere a disposizione la manodopera idonea e le attrezzature di cui hanno la disponibilità.

**E' consentito l'uso di bracieri e barbecue per la cottura dei cibi nelle aree urbane e nei giardini oppure in altre pertinenze dei fabbricati di qualsiasi destinazione, entro 20 metri di distanza dai fabbricati stessi, adottando comunque le necessarie cautele per evitare l'innescò e la propagazione incontrollata del fuoco.**

La Misericordia nel Comune di Lari e la Croce Rossa Italiana di Casciana Terme, come strutture operative dell'organizzazione regionale antincendi boschivi, effettuano i servizi di prevenzione ed estinzione con pattugliamento ed avvistamento di eventuali incendi.

Chiunque avvisti un incendio in atto è tenuto prioritariamente ad informare:

**SOUP - (Sala Operativa Unificata Permanente) della Regione Toscana**

**800-425425**

**ATTIVO 24 ORE SU 24 PER 365 GG. L'ANNO**

**DISPONE**

Il testo della presente ordinanza dovrà essere trasmesso:

- alla Giunta;
- a tutti i Servizi dell'Ente;
- alla Croce Rossa Italiana di Casciana Terme all'indirizzo e-mail [sol.cascianaterme@emergenza.cri.it](mailto:sol.cascianaterme@emergenza.cri.it) ;
- alla Misericordia nel Comune di Lari all'indirizzo PEC [segreteria@pec.misericordialari.org](mailto:segreteria@pec.misericordialari.org) ed e-mail [info@misericordialari.org](mailto:info@misericordialari.org);
- al Distaccamento Volontario dei Vigili del Fuoco di Lari all'indirizzo e-mail: [info@vigilfuocolari.it](mailto:info@vigilfuocolari.it);
- Alla Prefettura di Pisa - Ufficio Territoriale del Governo – Area V al seguente indirizzo [protcivile.prefpi@pec.interno.it](mailto:protcivile.prefpi@pec.interno.it);
- Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Pisa al seguente indirizzo [com.pisa@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.pisa@cert.vigilfuoco.it);
- Alla Provincia di Pisa - Dipartimento Prog.ne Territoriale ed Economica Servizio Forestazione e Difesa ed alla Polizia Provinciale al seguente indirizzo [protocollo@provvisa.pcertificata.it](mailto:protocollo@provvisa.pcertificata.it)
- All'Azienda U.S.L. n. 5 - Zona della Valdera Dipartimento della Prevenzione al seguente indirizzo [direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it](mailto:direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it);
- Al Consorzio 4 Basso Valdarno al seguente indirizzo [segreteria@pec.c4bassovaldarno.it](mailto:segreteria@pec.c4bassovaldarno.it)
- Alla Polizia di Stato di Pisa al seguente indirizzo [urp.quest.pi@pecps.poliziadistato.it](mailto:urp.quest.pi@pecps.poliziadistato.it)

- Alla Stazione Carabinieri di Lari al seguente indirizzo [tpi26321@pec.carabinieri.it](mailto:tpi26321@pec.carabinieri.it)
- Alla Stazione Carabinieri di Casciana Terme al seguente indirizzo [tpi29407@pec.carabinieri.it](mailto:tpi29407@pec.carabinieri.it)
- All'Unione Valdera – Servizio di Protezione Civile al seguente indirizzo [unionevaldera@postacert.toscana.it](mailto:unionevaldera@postacert.toscana.it)

Il testo della presente ordinanza dovrà essere pubblicato all'albo e sul sito internet dell'Ente.

**Mirko Terreni/  
ArubaPEC S.p.A.**